



CITTA' DI TORINO

PROP 13193 / 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 7 DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO

Il Consigliere Silvio Viale

L'articolo 7, paragrafo 3, dello Statuto della Città di Torino recita che "Il conferimento della Cittadinanza Onoraria e del Sigillo Civico può essere attribuito a personalità, rispettivamente non residenti e residenti a Torino, ed è approvato dal Consiglio Comunale mediante mozione motivata, presentata da un quarto ed approvata da almeno tre quarti dell'insieme dei Consiglieri e delle Consigliere componenti l'Assemblea. Il conferimento della Civica Benemerenza è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dell'insieme dei Consiglieri e delle Consigliere componenti l'Assemblea."

La maggioranza di tre quarti comporta una eccessiva limitazione nella possibilità di conferire onorificenze di alto valore simbolico, ma di nessun potere amministrativo, mentre nell'ordinamento politico italiano la maggioranza richiesta è al massimo quella di due terzi.

La maggioranza di due terzi è quella richiesta dalla Costituzione della Repubblica italiana per l'elezione del Presidente della Repubblica, la massima carica dello Stato, (art. 83) per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale (art. 1049, per concedere l'amnistia o l'indulto (art. 79) e per escludere la possibilità di ricorrere al referendum (art. 138).

La maggioranza di due terzi è prevista dallo Statuto della Città di Torino per la decadenza dei Consiglieri e della Consigliere e in prima votazione per l'approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale, per le sue modifiche e per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

La maggioranza dei due terzi configura una situazione più equilibrata tra la maggioranza della metà più uno e quella di tre quarti, che appare essere una anomalia incoerente, tenendo presente che, come in Parlamento, i consiglieri comunali hanno un potere di rappresentanza proprio senza vincoli.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di sostituire all'articolo 7, comma 1, "tre quarti" con "due terzi";
- di sostituire all'articolo 7, comma 2, "tre quarti" con "due terzi".

08/05/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Silvio Viale